

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ADRIANO MAFFEO

Seduta del 10/03/2026

FATTO

Con ricorso del 28/10/2025, il ricorrente, insoddisfatto della risposta ricevuta in fase di reclamo, presenta ricorso all'ABF per contestare il comportamento, a suo dire non corretto, dell'intermediario nei confronti del quale richiede l'accertamento del diritto ad ottenere la cancellazione dal registro protesti e la contestuale riabilitazione. Nello specifico evidenzia di aver ricevuto in data 27/08/2024 la notifica di un provvedimento emesso dalla Prefettura con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 1 della legge n. 386/1990 (così come modificato dagli artt. 29 e ss. del D.Lgs. n. 507/1999) in relazione all'assegno n. ***826 dell'importo di € 770,00 emesso il 10.05.2024 dall'intermediario resistente e di aver proposto reclamo avverso detto provvedimento allegando tra l'altro l'avvenuto incasso del titolo e di aver successivamente appurato, in seguito a visura di essere stato segnalato in CAI oltre che per il suddetto assegno, anche in relazione ad un altro assegno n. ***827 dell'importo di € 330,00 emesso l'11.06.2024 sempre dall'intermediario convenuto. Assume tuttavia che il richiamato assegno veniva regolarmente incassato dal beneficiario in data 12/12/2023. Successivamente avrebbe appreso.

L'intermediario, costituitosi, preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, rilevando che in merito all'iscrizione in CAI si è già pronunciato questo ABF con decisione n. 6217/25 del 25/06/2025. Con riferimento, poi, alla richiesta di cancellazione dal registro protesti, solleva eccezione di difetto di legittimazione passiva e incompetenza dell'ABF per essere detto registro gestito dalla Camera di Commercio, che non rientra fra i soggetti tenuti ad aderire alla procedura prevista dall'art. 128- bis, T.u.b. (decisione 898/2010).

In subordine, nel merito, contesta comunque le richieste del ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione preliminare di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem sollevata dall'intermediario.

Tale eccezione è infondata. Con ricorso n. 0335272/25, definito con decisione n. 6217/25 del 25/06/2025 questo ABF si è pronunciato in merito alla richiesta di cancellazione della segnalazione in CAI relativa agli assegni emessi in mancanza di autorizzazione dichiarando, peraltro, la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta cancellazione già antecedentemente al ricorso.

Con il presente ricorso, invece, il ricorrente, sebbene sulla scorta dei medesimi fatti, richiede la cancellazione di tale iscrizione presente nel registro protesti. Trattasi, pertanto, di una diversa domanda.

Fondata, invece, è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.

Al riguardo si osserva che, come statuito in più occasioni dai Collegi ABF, «“il soggetto cui detta domanda va proposta è la Camera di Commercio. Il punto è consolidato. Anzitutto l'Arbitro “non può ordinare la cancellazione del nome di un debitore dal registro informatico dei protesti, dato che solo la Camera di commercio può essere legittimata passiva di una siffatta domanda ai sensi dell'art. 4, co. 2 l. n. 77/1955 e che la medesima non riveste il ruolo di “intermediario” ex art. 128-bis TUB” (Collegio di Bari, decisione n. 7407/2023). In secondo luogo, “[...] non rivestendo la Camera di Commercio il ruolo di “intermediario” ex art. 128-bis t.u.b. (cfr. Coll. Roma, dec. n. 7784/22; Coll. Napoli, dec. n. 11957/22; Coll. Palermo, dec. n. 1102/22; Coll. Milano, dec. n. 17510/2019) – il ricorso non può trovare accoglimento» (cfr. *inter alia*, Collegio di Bari, decisione n. 12582/2024 e in senso conforme Collegio di Napoli n. 1339/25).

Né sotto altro profilo la domanda spiegata dal ricorrente potrebbe essere qualificata come risarcitoria. Solo in sede di repliche, infatti, ha domandato accertarsi l'illegittimità del protesto senza, tuttavia, formulare alcuna richiesta.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE